

**Decreto n. 8092/4<sup>^</sup> del 15.09.1955 del Prefetto della Provincia di Verona**

Vista la Legge 27/12/1953, n. 959 contenente norme modificative al T.U. 11.12.1933, n. 1775, per quanto riguarda l'economia montana;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 7023 del 14.12.1954 delimitante il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige;

Viste le deliberazioni con le quali i Comuni appresso elencati compresi nel predetto bacino imbrifero, hanno chiesto di essere costituiti in Consorzio per il perseguimento dei fini voluti dalla Legge sopraccitata e che sono da identificarsi oltre che nella realizzazione di provvedimenti e opere atti a favorire l'economia montana, nel generale interesse delle popolazioni, mediante una più razionale e idonea utilizzazione dei sovracani spettanti a ciascuno degli Enti in base al disposto della Legge di che trattasi;

Attesoché gli Enti che hanno deliberato in tale senso risultano rappresentare la quasi totalità di quelli compresi nel perimetro del bacino e che, in ogni caso, il numero di essi supera quello minimo prescritto dalla Legge agli effetti della costituzione obbligatoria del Consorzio;

Visto lo statuto che gli stessi Comuni hanno, con la delibera in parola, formalmente approvato;

Sentito il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile e quello della Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 09.08.1955;

Visti gli articoli da 156 a 172 della Legge Comunale e provinciale approvata con R.D. 3.3.1934, n. 383;

**DECRETA**

E' costituito il Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dell'Adige.

Fanno parte del predetto Consorzio tutti i Comuni compresi nel perimetro del bacino delimitato con D.M. n. 7023 del 14.12.1954 e cioè i Comuni di: Malcesine, Ferrara M. Baldo, Trentino Belluno, S.Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Dolcè, S. Anna d'Alfaedo, Fumane, S.Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Negrar, Erbezzo, Boscochiesanuova, Grezzana, Cerro Veronese, Rovere Veronese, Velo Veronese, S. Mauro di Saline, Verona, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, Vestenanova, S.Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Roncà, Montecchia di Corsara.

Potranno essere ammessi nel Consorzio, quali facenti parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non compresi nel perimetro delimitato con il precitato D.M., i Comuni che, in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi a sensi dell'art. 52 del predetto Testo Unico, nei modi previsti dalla Legge 27.12.1953, n. 959.

E' approvato lo statuto allegato alle delibere presentate dai singoli Enti e che si da atto constare di n. 13 articoli.

Si dà altresì atto che i Comuni compresi del perimetro del bacino che non hanno avanzato richiesta di costituzione in Consorzio sono quelli di Verona, Ferrara di Monte Baldo, Cerro Veronese.

Verona, 15 settembre 1955

Il Prefetto  
R. Biancorosso